

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 607)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 19 giugno 1959 (V. Stampato n. 1061)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONNELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAMBRONI)

e col Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 GIUGNO 1959

Estensione delle disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, si applicano anche ai magistrati dell'Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato e alle loro vedove e orfani.

La disposizione del comma precedente ha effetto dal 1° luglio 1956 limitatamente all'applicazione dell'articolo 21 del decreto indicato nel comma stesso.

Art. 2.

All'onere della spesa, previsto in 37 milioni per il primo esercizio finanziario e in 12 milioni e 300 mila lire annue per gli esercizi successivi, si provvederà con imputazione al capitolo n. 39 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1958-59 e del corrispondente capitolo del successivo esercizio 1959-60.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.